



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e

regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Costituzione, il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell’ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall’art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato articolo 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all’ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta

valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 40/2014), il controllo ex articolo 148 *bis* d. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, articolo 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (articolo 148 *bis*, comma 3, primo periodo, d. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (articolo 148 *bis*, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (articolo 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Il comune di Castelvucco (TV) è stato destinatario in precedenza, delle seguenti deliberazioni:

- n. 130/2022/PRSE, relativa al Rendiconto per l'esercizio 2019 e al Bilancio di Previsione 2019/2021 con la quale questa Sezione ha rilevato: 1) il reiterato mancato

rispetto degli equilibri di competenza di parte corrente per negatività del saldo O2) e preso atto altresì dei risultati negativi intermedi O3) di parte corrente, raccomandando pertanto di mettere in atto ogni utile azione, per gli esercizi futuri, al fine del perseguimento e consolidamento degli equilibri intermedi di parte corrente, tenendo in considerazione l'invito formulato dall'Organo di revisione; 2) la dimensione pari a zero nel bilancio di previsione 2019/2021 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale, sia in entrata che in uscita, richiamando l'ente all'osservanza del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011, ed esortando l'Ente per il futuro ai conseguenti adeguamenti giuscontabili; 3) la valorizzazione pari a zero della cassa vincolata, invitando l'Ente a mettere in atto ogni utile azione finalizzata a un costante monitoraggio sull'indicazione della natura libera o vincolata nei titoli degli incassi e dei pagamenti; 4) il mancato accertamento integrale delle entrate, richiamando l'ente a porre in atto le misure necessarie, finalizzate ad una previsione attendibile dell'FCDE e contestualmente ad una verifica di tutti i fondi e gli accantonamenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo di amministrazione in osservanza del punto 3.3 dell'allegato 4/2, d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, comma 1 del TUEL; 5) l'adozione tardiva del piano della performance, invitando l'ente ad un puntuale adempimento e a vigilare sull'osservanza del processo correlato a tale strumento di programmazione, tenendo in debita considerazione il correlato regime sanzionatorio e gli obblighi conseguenziali.

- n. 92/2022/PRSE, relativa al Rendiconto per l'esercizio 2017, al Bilancio di Previsione 2017/2019 e al rendiconto dell'esercizio 2018, con la quale la Sezione ha rilevato: 1) **incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni e i dati riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione, richiamando l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP nonché alla corretta compilazione del questionario dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;** 2) la tardiva trasmissione alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni degli schemi di bilancio, con riferimento al rendiconto 2017, richiamando l'Amministrazione ad una maggior attenzione al procedimento, ricordando le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160; 3) in relazione al rendiconto 2017, il saldo negativo degli equilibri di parte corrente, invitando l'Amministrazione comunale a mettere in atto le misure opportune nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 162, comma 6 del TUEL; 4) raccomandava il rispetto dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, e invitava l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per servizi, forniture ed appalti; 5) invitava, ancora, l'Amministrazione ad accertare per l'intero importo le obbligazioni giuridiche perfezionate attive anche in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione, escludendo l'accertamento per cassa ed adempiendo all'obbligo di prevedere un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; sollecitava altresì l'ente a porre in atto ogni utile azione, finalizzata ad una verifica delle componenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo

libero; 6) rilevava il superamento, con riferimento al rendiconto 2017, del parametro di deficitarietà n. 7 e raccomandava per il futuro di monitorare costantemente le iniziative da porre in essere per mantenere il debito stabilmente entro le soglie stabilite dalla disciplina vigente e richiama l'Ente a un controllo puntuale dei dati in relazione alle incongruenze emerse, nonché agli oneri di verifica spettanti al Revisore; 7) invitava ad effettuare le opportune verifiche in ordine alle considerazioni e proposte espresse dal Revisore dei conti, se del caso, mettendo in atto le necessarie iniziative, al fine di scongiurare eventuali situazioni che potessero alterare e/o pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente.

- n. 127/2019/PRNO, relativa al rendiconto per l'esercizio 2015 e al bilancio di previsione 2016/2018, con la quale la Sezione: 1) ha rilevato che il Comune era in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti; **2) raccomandava all'Amministrazione di adottare iniziative e misure atte a limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi futuri**; 3) invitava l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione nella compilazione dei questionari in esame, al fine di rappresentare i dati di bilancio in maniera chiara ed inequivocabile.

La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 relativa al Comune di Castelcucco, dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria, ordinata per segmento di materia e compendiate dalle tabelle riportate nel prosieguo. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria, giusta nota prot. Cdc n. 150 del 12/01/2023. Il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con nota Cdc prot. n. 620 del 01/02/2023, il cui contenuto verrà ripreso per la porzione di interesse nei singoli paragrafi.

### **Rappresentazione dei dati nei documenti contabili**

Premesso che con deliberazioni n. 92/2022/PRSE (relativa ai rendiconti 2017 e 2018) e n. 127/2019 PRNO (relativa al rendiconto 2015) il Collegio aveva formulato monito all'ente di porre maggiore attenzione nella compilazione dei questionari da riferirsi all'esercizio 2015, 2017 e 2018, al fine di una rappresentazione corretta e veritiera dei dati, si rileva nuovamente che anche in sede di controllo dei bilanci di previsione 2020/2022 e del rendiconto 2020, nei termini di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23/12/2005, n. 266, sono emerse delle incongruenze in occasione della comparazione dei dati desumibili dai vari documenti contabili, inseriti in BDAP, dai questionari e dai pareri dell'Organo di revisione. Ancorché i disallineamenti rilevati e le criticità della gestione non concorrano a delineare fattispecie di irregolarità sanzionabili, ex art. 148-bis, comma terzo del T.U.E.L., il Collegio ritiene di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – onde si possa provvedere a una verifica costante e puntuale dei dati in relazione a possibili scostamenti, invitando l'Ente per il futuro alle tempestive e necessarie misure di autocorrezione, atte a rimuovere eventuali incongruenze. Si rammenta pertanto la rilevanza in ordine alla rappresentazione, nella compilazione dei documenti contabili, di dati precisi, concordanti, nel rispetto dei postulati generali dell'attendibilità e veridicità dei bilanci, richiamando dunque l'attenzione sull'obbligo correlato alle rispettive responsabilità della correttezza dei flussi informativi nelle banche

dati pubbliche e nella BDAP e all'uopo sottolineando come, in riferimento a quest'ultima specie e al ritardo di trasmissione dei dati, questa Sezione (Deliberazione 119/2021/PRSP), ha richiamato l'attenzione *sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella predetta Banca dati unitaria e nelle altre banche dati pubbliche nonché sulle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili, e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento.*- Quanto al primo aspetto, va ricordato che in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

### **Equilibri di bilancio schemi BDAP – Rendiconto 2020**

<b>Rendiconto 2020</b>	
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	147.598,24
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	124.897,52
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	124.897,52
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	147.598,24
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	124.897,52
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	0,00
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	0,00
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	147.598,24
W2) Equilibrio di bilancio	124.897,52
W3) Equilibrio complessivo	124.897,52

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. La Sezione prende atto del superamento della criticità rilevata con la precedente deliberazione n. 130/PRSE/2022, in ordine al reiterato mancato rispetto degli equilibri di competenza di parte corrente per negatività del saldo O2) e dei risultati negativi intermedi O3) di parte corrente.

### **FPV - Bilancio di previsione 2020-2022**

Dalla lettura del prospetto 7 *“Equilibri di bilancio”* degli schemi di bilancio inviati alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della relazione dell'organo di revisione, si evidenzia un equilibrio corrente “O” e un equilibrio finale “W” pari a 0, grazie all'apporto di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Emerge tuttavia, che non è stato implementato il valore da riferirsi alla voce del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita sia di parte corrente che di parte capitale. All'esito di istanza istruttoria, prot. Cdc 150 del 12.01.2023, l'ente ha reso le seguenti deduzioni, giusta nota protocollo Cdc 620 del 1.02.2023 *“Si fa presente che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 non è stato valorizzato il Fondo pluriennale vincolato dell'entrata, in quanto non vi erano valori esistenti da riportare e non erano neanche presenti eventuali accertamenti da rinviare a esercizi successivi. Questo Ente ha tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui. Si osserva che con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 11/03/2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario, ed è stato costituito il F.P.V. in entrata, contabilizzato nel bilancio del Comune di Castelvucco per euro 114.897,37 per spese in conto capitale.”*

La Sezione rinnova il richiamo all'ente a indicare puntualmente nelle scritture previsionali la voce da riferirsi al fondo pluriennale vincolato, evidenziando che l'eventuale omessa valorizzazione del fondo può determinare la mancata applicazione del principio della *“competenza finanziaria potenziata”* e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità (cfr.-Sezione controllo Veneto, Deliberazione 210/2020/PRSE).

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		<b>Rendiconto 2020</b>
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	842.413,88
Totale residui attivi	(+)	226.927,63
Totale residui passivi	(-)	514.818,01
FPV in spesa di parte corrente	(-)	0,00
FPV in spesa di parte capitale	(-)	345.819,10
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
<b>Risultato contabile di amministrazione</b>	<b>(=)</b>	<b>208.704,40</b>
Totale accantonamenti	(-)	132,00
<i>di cui: FCDE</i>		<i>132,00</i>
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		<i>0,00</i>
Totale parte vincolata	(-)	22.700,72
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	0,00
<b>Totale parte libera (avanzo)</b>	<b>(-)</b>	<b>185.871,68</b>

Dall'analisi del risultato di amministrazione e delle sue componenti si evince con riferimento al prospetto n. 10 "Allegato a) Risultato di amministrazione" degli schemi di bilancio dell'esercizio 2020 trasmessi alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un trend in lieve aumento nella dimensione del risultato di amministrazione (da euro 131.308,74 al 31/12/19 a euro 208.704,40), con una variazione della parte libera da euro 64.298,81 a euro 185.871,68 a fine esercizio 2020; sebbene si evinca il permanere di una dimensione positiva dei margini sopraddetti, è confermata, come nell'esercizio 2019, la ridotta o assente dimensione di ulteriori componenti (FCDE, accantonamenti vari). Occorre rammentare pertanto, che la congrua quantificazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel rispetto in termini generali del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, determina di conseguenza la corretta valorizzazione della componente libera, che sebbene sia positiva e capiente nella fattispecie in esame, deve rispettare i postulati generali dell'attendibilità e della veridicità in un'ottica di determinazione di un quadro fedele che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Con riferimento al fondo contenziosi, il Collegio ritiene rispondere ad evidenti ragioni di prudenzialità, garantendo l'osservanza del principio di cui all'allegato 4/2, punto 5/2, lett. h), D. Lgs. 118/2011, l'accantonamento per rischi derivanti da spese legali. Al riguardo, la Sezione evoca la deliberazione n. 7/2022/PAR della Corte conti della Valle d'Aosta, che chiarisce la natura del fondo rischi spese legali (Fondo rischi contenzioso), delineato dal suddetto principio contabile, inerente ad accantonamenti che prudenzialmente l'Ente è tenuto ad effettuare qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese. Tale accantonamento è effettuato a fronte di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio appunto), con riferimento al

quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In ordine all'importanza degli accantonamenti da effettuare al fondo in argomento in presenza delle condizioni sopra richiamate, la predetta pronuncia ha rimarcato la necessità di porre la massima attenzione sull'adeguatezza degli stessi, in ragione della necessità di preservare il bilancio da possibili squilibri derivanti dal finanziamento di oneri maturati a seguito di sentenze avverse e, ciò, sin dal primo grado di giudizio (cfr., da ultimo, Corte dei conti sezione Valle d'Aosta, deliberazioni nn. 10/2020/PRSP, 17/2020/PRSE, 4/2021/PRSE, 3/2022/PRSE).

## **ACCERTAMENTI PER CASSA, FCDE, ACCANTONAMENTI E AVANZO LIBERO**

In ordine agli accantonamenti a valere nel risultato di amministrazione, è rinvenibile un valore esiguo di euro 132,00 riconducibile al solo fondo crediti di dubbia esigibilità, come confermato dai prospetti pubblicati nella Banca Dati pubbliche Amministrazioni. E' rinvenibile, inoltre, rispettivamente dallo schema 2 "*Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate Efficienza della riscossione e versamento*" di pag. 30 del questionario dell'esercizio 2020 e da pag. 17, 18 e 19 della relazione al rendiconto 2020, che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione tributaria da riferirsi all'IMU (cfr. Sez. I.III-Gestione finanziaria- Entrate, pagina 30), da contributi per permesso a costruire e da sanzioni del codice della strada sono verosimilmente accertate per cassa, in quanto le riscossioni presentano un valore esattamente equivalente agli accertamenti. Occorre aggiungere, infatti, che a pagina 20 della relazione dell'Organo di revisione dell'esercizio 2019 rispetto al tema "*Sanzioni Codice della strada*" il revisore dichiara che non ci sono residui in quanto le sanzioni vengono accertate per cassa dal Comando di Polizia associato che versa alla fine dell'anno l'incassato. L'ente a riscontro della richiesta di chiarimenti protocollo Cdc n. 150 del 12 gennaio 2023, ha formulato le seguenti generali controdeduzioni, giusta nota prot. 620 del 01.02.2023 "*Si conferma che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello ordinario. Si attesta la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del rispetto dei principi contabili e delle leggi che stabiliscono la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. L'ente ha un ufficio tributi efficiente ed efficace nella riscossione delle entrate da tributi, in merito alle entrate da sanzioni al codice della strada la gestione viene effettuata dal servizio associato di polizia locale che comunica gli incassi realizzati.*" Si confermava tuttavia in occasione dei controlli per l'esercizio 2019 che "*L'ente non ha entrate accertate e non incassate di dubbia esigibilità rilevanti in quanto relativamente ai tributi vengono monitorati e inviati a casa gli F24 ai contribuenti per il pagamento dell'IMU della TASI, della Tosap mentre l'imposta pubblicità è affidata ad un ente esterno, verificando puntualmente l'incasso del dovuto e perseguendo le poche situazioni di evasione. Le sanzioni al CDS che normalmente rappresentano l'altra entrata di dubbia esigibilità vengono di fatto incassate per cassa, in quanto vengono liquidate dal servizio associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa dal Comune capofila di Asolo a consuntivo. Ciò premesso si conferma che il FCDE calcolato riporta un valore basso (...)*". Alla luce delle reiterate risultanze contabili-finanziarie agli atti, in ordine sia al presunto accertamento per cassa che alla esigua dimensione del FCDE, la Sezione replica la formulazione del monito già enunciato in sede deliberativa (n. 130/2022/PRSE) in ordine all'applicazione del principio della contabilità finanziaria n. 3.3, declinato al

postulato generale n. 9 della prudenza che prevede che *“le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito. Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.”* Secondo lo stesso principio contabile 3.3 *“Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”*. La Sezione rinnova, dunque, raccomandazione circa il rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità e a latere anche di altri possibili accantonamenti, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l'armonizzazione contabile nel rispetto delle disposizioni ex art. 187, co. 1, D. Lgs. 267/2000 determinando, per esclusione, la corretta quantificazione dell'avanzo libero.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	7.671,12	7.624,50	<b>99,39%</b>
Tit.1 competenza	720.946,80	719.946,80	<b>99,86%</b>
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Tit.3 competenza	170.694,70	151.801,43	<b>88,93%</b>

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2020</b>
Fondo cassa finale	842.413,88
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-10,65

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. La cassa è valorizzata per euro 842.413,88 a fine esercizio, con una *trend* tendenzialmente stabile (euro 714.974,53 al 31.12.2019) e l'Ente non ricorre né all'anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di -10,65 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

Nella sezione di pag. 26 *“Sezione I.I. - Gestione Finanziaria - Cassa Consistenza del fondo cassa/Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolata”* del questionario

affidente il rendiconto 2020, l'ente attesta al punto 2.1 che non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. Parallelamente, è rinvenibile una consistenza di cassa non esigua, che non presenta pertanto criticità. In ogni caso, la Sezione richiama il proprio precedente (Deliberazione 130/2022/PRSE) per cui *“Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR (cfr. anche Sezione controllo Veneto, Deliberazione n. 167/2020/PRSE).*

## **INDEBITAMENTO**

	<u>2020</u>
<u>Debito complessivo a fine anno</u>	<u>1.267.929,09</u>

Il livello di indebitamento dell'Ente è basso, rientra in tutti i parametri e limiti stabiliti dal legislatore. L'Ente dichiara nelle domande preliminari del questionario al punto 9 di pag. 4 di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Castelvucco (TV), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- 1) rileva incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni e i dati riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP nonché alla corretta compilazione del questionario dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- 2) rileva la dimensione pari a zero nel bilancio di previsione 2020/2022 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale, sia in entrata che in uscita, e richiama l'ente all'osservanza del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011, esortando l'Ente per il futuro ai conseguenti adeguamenti giuscontabili;
- 3) evidenzia la valorizzazione pari a zero della cassa vincolata e invita l'Ente a mettere in atto ogni utile azione finalizzata a un costante monitoraggio sull'indicazione della natura libera o vincolata nei titoli degli incassi e dei pagamenti;
- 4) evidenzia il mancato accertamento integrale delle entrate e richiama l'ente a porre in atto le misure necessarie, finalizzate ad una previsione attendibile dell'FCDE e contestualmente ad una verifica di tutti i fondi e gli accantonamenti del risultato di

amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo di amministrazione in osservanza del punto 3.3 dell'allegato 4/2, d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelvico (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini